



Codice Etico

Confapi Lombarda Fidi s.c.

Documento aggiornato con i reati introdotti sino al mese di maggio 2015

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 18 febbraio 2016

INDICE

1	Premessa	3
1.1	Destinatari	3
1.2	Missione aziendale e principi etici generali	3
1.3	Contenuti del Codice Etico	3
2	Rapporti con i terzi	4
2.1	Condotta nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	4
2.2	Condotta nei rapporti con la clientela, i fornitori e i partner commerciali	4
2.3	Condotta nei rapporti con le Autorità Giudiziarie	5
2.4	Condotta nei rapporti con le Autorità di Vigilanza e la Società di Revisione.....	6
2.5	Condotta nei rapporti con la concorrenza	6
2.6	Condotta nei rapporti con organizzazioni non governative, religiose, non profit.....	6
2.7	Condotta nel trattamento delle informazioni.....	6
3	Rapporti interni al Confidi	7
3.1	Compiti e responsabilità.....	7
3.2	Condotta negli adempimenti societari.....	8
3.3	Condotta nella prevenzione della ricettazione, del riciclaggio, dell'autoriciclaggio e dell'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.....	8
3.4	Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.	8
3.5	Rispetto dell'ambiente.	9
3.6	Regole di condotta idonee a prevenire delitti informatici.....	9
3.7	Regole per il corretto impiego di lavoratori provenienti da paesi terzi.....	9
3.8	Regole di condotta idonee a prevenire i delitti in materia di violazione del diritto d'autore.....	10
4	Diffusione e aggiornamento del Codice Etico	10
5	Sanzioni	10

1 Premessa

Il Codice Etico è un documento ufficiale che contiene l'insieme dei doveri e delle responsabilità che Confapi Lombarda Fidi s.c. (di seguito, per brevità, anche il Confidi) attribuisce a tutti coloro che operano al suo interno e che sono, quindi, "portatori del suo interesse" (Soggetti Apicali e Sottoposti).

1.1 Destinatari

Il Confidi adotta e diffonde il presente Codice Etico, a cui sono tenuti a conformarsi i Soggetti apicali, i Sottoposti del Confidi e in generale qualsiasi altro soggetto che agisca in nome e per conto dello stesso.

1.2 Missione aziendale e principi etici generali

Il Confidi ispira la propria attività all'attenzione e alla promozione della persona.

Nell'esercizio della propria attività il Confidi, si ispira ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata.

In coerenza con lo Statuto Confapi Lombarda Fidi s.c. ha lo scopo di favorire l'accesso al credito delle imprese socie (Titolo II, Articolo 3 dello Statuto).

L'attività del Confidi è orientata al rigoroso rispetto delle leggi e dei regolamenti.

1.3 Contenuti del Codice Etico

Il presente Codice si compone, oltre alla premessa in cui sono espressi la missione aziendale e i principi etici generali, di quattro parti rispettivamente dedicate a quattro aree di rischio rilevanti ex D. lgs 231/01:

Rapporti con i terzi – vengono dettate le regole di condotta nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con la clientela e i fornitori, con le Autorità di Vigilanza e la Società che esercita la revisione legale dei conti, con la concorrenza, con organizzazioni non governative, religiose, *non profit* nonché le regole di condotta nel trattamento delle informazioni.

Rapporti interni al Confidi – vengono dettate le regole di condotta relative ai comportamenti e alle relazioni all'interno del Confidi.

Diffusione e aggiornamento del Codice Etico – vengono previste la diffusione e l'aggiornamento del Codice.

Sanzioni – viene richiamato l'apparato sanzionatorio previsto dal Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori e dal Regolamento Disciplinare Aziendale, applicabile in caso di violazione del Codice.

L'Organismo di Vigilanza ha il potere di individuare eventuali ulteriori ipotesi di rischio che, a seconda dell'evoluzione legislativa o dell'attività del Confidi o dei mutamenti riguardanti

eventualmente la sua organizzazione, potranno essere valutate ai fini della mappatura delle attività particolarmente critiche.

2 Rapporti con i terzi

2.1 Condotta nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

I rapporti istituzionali con Autorità ed Enti pubblici volti alla rappresentazione e tutela degli interessi del Confidi sono riservati esclusivamente alle funzioni competenti e vanno esercitati in maniera trasparente, rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti dai quali possano dedursi tentativi di influenzare impropriamente e/o indebitamente l'attività e le opinioni delle medesime Autorità ed Enti pubblici.

Nel caso si intraprendano rapporti commerciali con la Pubblica Amministrazione, ivi compresa la partecipazione a bandi pubblici, è necessario operare sempre nel rigoroso rispetto della legge.

In particolare, non è consentito:

- promettere o dare denaro ovvero altra utilità a pubblici ufficiali, e/o incaricati di pubblico servizio, per promuovere o favorire gli interessi del Confidi;
- presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omettere informazioni per conseguire un vantaggio o nell'interesse del Confidi;
- utilizzare contributi, finanziamenti o altre erogazioni comunque denominate, concesse al Confidi dallo Stato, da un Ente Pubblico o dall'Unione Europea per scopi diversi da quelli per i quali gli stessi sono stati assegnati;
- alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione o Autorità, ovvero intervenire illegalmente con qualsiasi modalità sui dati, informazioni e programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, al fine di conseguire un ingiusto profitto ai danni della Pubblica Amministrazione.

Inoltre, chiunque riceva direttamente o indirettamente proposte di benefici da parte di appartenenti della Pubblica Amministrazione deve riferirne tempestivamente al proprio superiore o, se collaboratore, al proprio referente aziendale nonché segnalarlo all'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. n. 231/2001 secondo le modalità previste.

2.2 Condotta nei rapporti con la clientela, i fornitori e i partner commerciali

Deve essere perseguita una condotta improntata alla cortesia, alla trasparenza, alla correttezza e all'efficienza, mantenendo un atteggiamento professionale leale e collaborativo nei riguardi del cliente (anche potenziale), che deve essere posto in condizione di assumere decisioni consapevoli e informate.

Nell'avviare relazioni commerciali con nuovi clienti e nella gestione di quelli esistenti è vietato:

- intrattenere rapporti con soggetti implicati in attività illecite, ad esempio connesse al traffico di armi o di sostanze stupefacenti, al riciclaggio, al terrorismo, e, in ogni caso, con persone prive dei necessari requisiti di serietà ed affidabilità commerciale;
- mantenere rapporti finanziari con persone o organizzazioni che, anche in modo indiretto, ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona (ad es. sfruttando il lavoro minorile, favorendo il turismo sessuale, ecc.);
- offrire o promettere denaro o altra utilità a amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori affinché compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, a vantaggio o nell'interesse del Confidi;
- offrire o promettere denaro o altra utilità a soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al punto precedente affinché compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, a vantaggio o nell'interesse del Confidi.

Il Confidi considera i fornitori come collaboratori funzionali ad accrescere l'efficienza e l'efficacia della sua attività.

Il Confidi ha definito il "Regolamento del processo degli acquisti di beni e servizi" che definisce, tra l'altro i criteri di scelta dei fornitori e le modalità con cui instaurare rapporti contrattuali con essi .

Il comportamento verso i fornitori deve essere improntato:

- alla massima trasparenza, onestà e puntualità;
- alla equità e alla correttezza, considerando ogni fornitore con attenzione e imparzialità, astenendosi da qualsiasi pressione, reale o apparente, tendente ad ottenere "trattamenti di favore" o altri privilegi. A tal fine nessuno può accettare regali, omaggi, ad esclusione di materiale promozionale o di beni di modico valore;
- alla non esclusività del rapporto che garantisce al Confidi l'accesso alle migliori condizioni di mercato e la migliore qualità al prezzo più conveniente.

Nell'ipotesi in cui i potenziali fornitori siano parenti o affini di Soggetti apicali o di Sottoposti le loro offerte commerciali devono essere valutate con i medesimi criteri adottati per gli altri fornitori.

2.3 Condotta nei rapporti con le Autorità Giudiziarie

I rapporti con le Autorità Giudiziarie sono improntati alla massima collaborazione e trasparenza. Le dichiarazioni richieste – se dovute – vanno rese in maniera corretta e veritiera.

2.4 Condotta nei rapporti con le Autorità di Vigilanza e la Società di Revisione

I rapporti con le Autorità di Vigilanza e la Società di Revisione sono improntati alla massima collaborazione, dovendo in ogni caso evitare di ostacolarne l'attività, e sono svolti preservando, nelle relazioni intrattenute con le stesse, corretti ambiti di reciproca indipendenza, evitando ogni azione o atteggiamento che possa essere interpretato quale tentativo di influenzarne impropriamente le decisioni.

2.5 Condotta nei rapporti con la concorrenza

Il Confidi individua nella concorrenza lo stimolo al costante miglioramento delle qualità dei prodotti e servizi offerti alla clientela.

Il comportamento verso gli intermediari finanziari concorrenti deve esprimere correttezza e rispetto, astenendosi da giudizi denigratori o lesivi della loro reputazione e immagine.

2.6 Condotta nei rapporti con organizzazioni non governative, religiose, non profit

Il Confidi considera il "mondo" del volontariato nelle sue diverse forme organizzative come una ricchezza sociale, espressione di valori umani, culturali e religiosi che condivide e verso i quali esprime una costante attenzione e sostegno.

La responsabilità della relazione con suddetti enti spetta al Consiglio di Amministrazione e il comportamento verso queste organizzazioni deve esprimere:

- spirito di collaborazione che renda evidenti ed espliciti gli obiettivi da perseguire e i principi da salvaguardare;
- correttezza, serietà e trasparenza nella valutazione delle proposte e richieste, pervenute dai suddetti enti e nell'indicazione dei criteri di selezione adottati.

2.7 Condotta nel trattamento delle informazioni

Tutti coloro che, per posizione e ruolo ricoperto, vengono a conoscenza o dispongono, di informazioni privilegiate o comunque riservate, sono tenuti alla seguente condotta:

- rispetto della massima riservatezza con riferimento a informazioni di carattere confidenziale o privilegiato, riguardante la clientela e il Confidi;
- divieto di utilizzo, nell'interesse proprio o di terzi, delle informazioni di carattere confidenziale o privilegiato di cui al precedente punto;
- divieto di divulgazione delle informazioni di cui al punto precedente a terzi all'interno o all'esterno del Confidi, salvo il caso in cui tale comunicazione sia necessaria per l'adempimento dei compiti affidati;
- divieto di comunicazione a terzi o sfruttamento a vantaggio proprio o del Confidi di informazioni finanziarie rilevanti se non dopo che tali informazioni siano state rese pubbliche.

3 Rapporti interni al Confidi

3.1 Compiti e responsabilità

I Soggetti apicali e i Sottoposti, sono tenuti a prestare con diligenza, competenza e lealtà la propria attività, investendo in maniera adeguata le proprie risorse e il proprio tempo nello svolgimento delle proprie attività, e astenendosi dal promuovere, o comunque prendere parte, a iniziative che li pongano in situazioni di conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi.

Ciascuno dei soggetti sopra indicati è tenuto in particolare a:

- evitare ogni situazione che possa condurre a conflitti di interesse con il Confidi o che possa interferire con la capacità di assumere decisioni imparziali;
- attenersi ai principi della riservatezza nella gestione delle informazioni acquisite nello svolgimento delle proprie attività, divulgandole solo secondo le procedure aziendali e nel rispetto della normativa vigente evitando ogni comportamento che possa, direttamente o indirettamente, causare fenomeni di insider trading anche da parte di terzi;
- rispettare e salvaguardare i beni di proprietà del Confidi e impedirne l'uso fraudolento;
- evitare che la situazione finanziaria personale possa avere ripercussioni sul corretto svolgimento delle proprie mansioni;
- non sollecitare o accettare, per sé o per altri, raccomandazioni, trattamenti di favore, doni o omaggistica eccedente il valore di € 500 o comunque le normali prassi di cortesia o altra utilità che possano compromettere la loro indipendenza di giudizio e la correttezza operativa. Nel caso in cui vengano offerti omaggi di non modico valore, deve essere informato l'Organismo di Vigilanza costituito dal Confidi;
- assumere decisioni basandosi sui principi di sana e prudente gestione, valutando in modo oculato i rischi potenziali;
- evitare ogni forma di discriminazione basata su razza, nazionalità, sesso, età, disabilità fisiche, orientamenti sessuali, opinioni politiche o sindacali, indirizzi filosofici o convinzioni religiose;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza, eventuali situazioni o istruzioni ricevute contrastanti con la legge, i contratti di lavoro, la normativa interna o il presente Codice Etico;
- collaborare allo scopo di assicurare la corretta rendicontazione di ogni fatto di gestione e custodire, secondo criteri idonei di agevole reperibilità, la documentazione di supporto dell'attività svolta. Ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

3.2 Condotta negli adempimenti societari

I Soggetti apicali che, per posizione e ruolo ricoperto, assumono, singolarmente o collegialmente decisioni e deliberazioni relative alla gestione della società ed al relativo governo e i Sottoposti che a qualunque titolo collaborino in tali attività, sono tenuti alla seguente condotta:

- rigorosa osservanza delle norme di legge, dello Statuto Sociale e delle normative interne relative al funzionamento degli organi sociali (in particolare dell'Assemblea dei soci);
- correttezza, liceità ed integrità, rispetto dei principi normativi e delle regole procedurali interne nella formazione e nel trattamento dei dati, dei documenti contabili e del bilancio del Confidi e nella sua rappresentazione all'esterno anche ai fini di garantire i diritti dei Soci;
- rispetto dei principi di lealtà, correttezza, collaborazione e trasparenza nelle attività e nelle relazioni con le funzioni di controllo e di revisione e con le Autorità di Vigilanza;
- applicazione dei principi della riservatezza, della correttezza, della trasparenza, della chiarezza, della veridicità e della completezza nelle attività afferenti la circolazione e la diffusione di notizie che riguardano il Confidi, sia all'interno che all'esterno;
- chiarezza, veridicità e conformità alle politiche e ai programmi aziendali delle comunicazioni rivolte all'esterno, riservando i rapporti con gli organi di informazione alle funzioni aziendali preposte.

3.3 Condotta nella prevenzione della ricettazione, del riciclaggio, dell'autoriciclaggio e dell'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Tutti i Destinatari del Codice Etico che operano per conto del Confidi sono tenuti a esercitare la propria attività nel pieno rispetto della normativa penale e antiriciclaggio valutando, sotto il profilo della correttezza e della trasparenza, le operazioni compiute dalla clientela e operando in materia tale da evitare qualsiasi implicazione in operazioni idonee, anche potenzialmente, a favorire la ricettazione, il riciclaggio, l'autoriciclaggio e l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e agendo nel pieno rispetto della normativa penale, di quella antiriciclaggio primaria e secondaria e delle procedure interne di controllo.

3.4 Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Il Confidi, consapevole dell'importanza di garantire le migliori condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, si impegna a promuovere e diffondere tra i propri dipendenti comportamenti responsabili, mettendo in atto le necessarie azioni preventive, al fine di preservare la salute, la sicurezza e l'incolumità di tutto il personale.

La "cultura" della salute e sicurezza viene diffusa, attraverso momenti formativi e di comunicazione, e si realizza mediante un continuo monitoraggio della sicurezza delle strutture aziendali e infine effettuando un'analitica valutazione dei rischi e delle risorse da proteggere.

Tutti i Destinatari del Codice Etico che operano per conto del Confidi sono tenuti ad osservare la normativa interna in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

3.5 Rispetto dell'ambiente.

Il Confidi, consapevole dell'importanza del rispetto dell'ambiente, si impegna ad assicurare il corretto smaltimento dei rifiuti, anche promuovendo e diffondendo tra i propri dipendenti idonee condotte.

Il Confidi, nella concessione delle garanzie alle società che si occupano di smaltimento, lavorazione, trasporto di rifiuti, si impegna a verificare che il richiedente sia in possesso delle specifiche autorizzazioni.

Tutti i Destinatari del Codice Etico che operano per conto del Confidi sono tenuti ad osservare la normativa interna in materia ambientale.

3.6 Regole di condotta idonee a prevenire delitti informatici.

Il Confidi - consapevole dell'importanza di contribuire a garantire la riservatezza dei dati, intesa come la protezione delle informazioni da accessi non autorizzati o da intercettazioni attive o passive, ovvero l'integrità degli stessi, intesa come salvaguardia della loro esattezza, e la disponibilità - si impegna a promuovere e diffondere tra i propri collaboratori e dipendenti comportamenti corretti, al fine di scongiurare la falsità in documenti pubblici o privati, gli accessi abusivi con finalità di danneggiamento a dati e sistemi informatici o telematici.

Tutti i Destinatari del Codice Etico che operano per conto del Confidi sono tenuti a non porre in essere comportamenti che possano cagionare danni a dati e sistemi informatici e telematici e a rispettare le normative atte a prevenire o reprimere la commissione di delitti informatici.

3.7 Regole per il corretto impiego di lavoratori provenienti da paesi terzi

Il Confidi, consapevole degli obblighi e delle responsabilità derivanti dall'impiego di cittadini provenienti da paesi terzi, impiega direttamente e indirettamente esclusivamente lavoratori extracomunitari muniti di regolare permesso di soggiorno.

Tutti i Destinatari del Codice Etico si attengono, nella gestione delle assunzioni, dei contratti di somministrazione e/o dei contratti di appalto alle regole previste in materia volte a escludere l'utilizzo di personale non in possesso di regolari autorizzazioni a soggiornare in Italia.

3.8 Regole di condotta idonee a prevenire i delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Il Confidi – consapevole degli obblighi derivanti dalle disposizioni sul diritto d'autore di cui alla legge n. 633/1941 – si impegna a promuovere il rigoroso rispetto di detta normativa tra i propri collaboratori e dipendenti.

Tutti i Destinatari del Codice Etico che operano per conto del Confidi sono tenuti a porre in essere comportamenti rispettosi della normativa in materia di diritto d'autore.

4 Diffusione e aggiornamento del Codice Etico

Al fine di assicurare la comprensione e la conoscenza del Codice Etico da parte di tutti i destinatari è necessario che lo stesso sia intelligibile e chiaro, nei confronti di terzi (clienti, fornitori ecc.), attraverso idonee modalità di diffusione.

Il Confidi ha istituito un Organismo di Vigilanza al quale è affidata la funzione di curare la diffusione e la conoscenza del presente Codice Etico.

Il Codice Etico deve essere sottoposto periodicamente a riesame, aggiornato ed eventualmente ampliato sia con riferimento alle novità legislative (ad es. ampliamento delle ipotesi di reato a fondamento della responsabilità amministrativa dell'ente), sia per effetto delle vicende modificative dell'ente e della sua organizzazione interna.

5 Sanzioni

La violazione delle misure indicate nel presente Codice Etico costituisce un inadempimento contrattuale censurabile sotto il profilo disciplinare ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970 n. 300) e determina l'applicazione delle sanzioni previste dal vigente Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori e dal Regolamento Disciplinare Aziendale.